



Città di Schio

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 23/11/2020

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 2 - I Quartieri: denominazione, territorio e località.....	pag. 3
Art. 3 – Finalità.....	pag. 3
Art. 4 – Funzioni consultive.....	pag. 4
Art. 5 – Funzioni propositive.....	pag. 5
Art. 6 - Ruolo e funzioni dell'Assessore e/o del Consigliere Comunale delegato alla Partecipazione e degli uffici preposti.....	pag. 5
Art. 7 – Statuto dei Consigli di Quartiere.....	pag. 5

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Art. 8 - Struttura e organi.....	pag. 6
Art. 9 – Incontro pubblico di Quartiere.....	pag. 6
Art. 10 – Il Direttivo del Consiglio di Quartiere.....	pag. 7
Art. 11 – Il Presidente.....	pag. 7
Art. 12 – Consulta dei Presidenti dei Consigli di Quartiere.....	pag. 7

TITOLO III SISTEMA ELETTORALE

Art. 13 – Elezioni del Consiglio di Quartiere.....	pag. 8
Art. 14 – Prima convocazione del Consiglio di Quartiere\.....	pag. 9
Art. 15 – Organizzazione del Consiglio di Quartiere.....	pag. 9
Art. 16 – Potere di gestione dei servizi ed attività delegate.....	pag. 10
Art. 17 – Risorse comunali.....	pag. 10
Art. 18 – Norma transitoria.....	pag. 10

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Titolo I Principi generali

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il Comune di Schio promuove la libera costituzione dei Consigli di Quartiere, organismi di partecipazione su base territoriale.
2. I Consigli di Quartiere si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini e operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale, del Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare, del presente regolamento.

Art. 2 – I Quartieri: denominazione, territorio e località

1. Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti sette Quartieri:
 - 1) Centro - A. Rossi, al cui interno si individuano le seguenti località: a) Centro; b) A. Rossi.
 - 2) Stadio - Poleo - Aste - S. Martino - Cappuccini, comprendente le località: a) Stadio; b) Poleo; c) Aste; d) S. Martino; e) Cappuccini.
 - 3) SS. Trinità - Piane - Ressecco, comprendente le località: a) SS. Trinità; b) Piane; c) Ressecco.
 - 4) Magrè - Monte Magrè - Liviera - Ca' Trenta, comprendente le località: a) Magrè; b) Monte Magrè; c) Liviera; d) Ca' Trenta.
 - 5) Giavenale, comprendente le località: a) Giavenale; b) Rio; c) Ponte d'Oro.
 - 6) Tretto, comprendente le località: a) S. Caterina; b) S. Rocco; c) S. Maria; d) S. Ulderico
 - 7) S. Croce – Maglio, comprendente le località: a) S. Croce; b) Maglio di Giavenale.
2. La delimitazione territoriale e il numero dei Quartieri possono essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i Consigli di Quartiere, previa consultazione della popolazione interessata.
3. Ogni variazione ha effetto all'atto della successiva elezione dei Consigli di Quartiere.

Art. 3 – Finalità

1. I Consigli di Quartiere sono organismi apartitici, di partecipazione democratica, senza fine di lucro, che operano per finalità socio-culturali, sportive, ricreative e solidali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere. Sono associazioni riconosciute dal comune di Schio, come descritto dal T.U.E.L. D.L. 18/08/2000 n°267 titolo 1 art. 8.
2. I Consigli di Quartiere rappresentano le esigenze della popolazione del Quartiere. Hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini sui problemi della vita sociale e amministrativa del Comune, favorendo così la più efficace rispondenza dell'attività

amministrativa ai problemi generali e particolari del Quartiere.

3. I Consigli di Quartiere svolgono un ruolo consultivo e propositivo attraverso:

- a) la collaborazione e il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio comunale);
- b) la formulazione di proposte sulla programmazione delle opere pubbliche e dei servizi di interesse collettivo;
- c) l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- d) la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale, in collegamento e collaborazione con il Comune, con le associazioni operanti sul territorio comunale, con le Parrocchie e con altri soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio;
- e) la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate, in particolare, alla valorizzazione del territorio, della cultura e delle tradizioni locali.

Art. 4 – Funzioni consultive

1. I Consigli di Quartiere sono preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione comunale debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, in particolare i bilanci preventivi e i Piani delle Opere annuali e pluriennali, che abbiano incidenza sul territorio del Quartiere, che riguardano:

- a) la pianificazione urbanistica;
- b) la progettazione di opere pubbliche;
- c) la pianificazione del sistema di mobilità;
- d) la pianificazione ambientale e del verde pubblico;
- e) la pianificazione per l'erogazione di servizi specifici per il Quartiere.

2. Sulle questioni citate al comma 1 il parere richiesto al Consiglio di Quartiere deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione, unitamente al verbale del medesimo Consiglio di Quartiere che ha trattato l'argomento, entro trenta (30) giorni dalla data in cui la richiesta dell'Amministrazione è pervenuta al Consiglio di Quartiere. Nei casi urgenti l'Amministrazione comunale, illustrandone le motivazioni, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a quindici giorni.

3. Pur non essendo tale parere vincolante, l'Amministrazione comunale è tenuta a restituire al Consiglio di Quartiere le proprie contro-deduzioni mediante apposito incontro o, nel caso i tempi non lo consentano, in forma scritta entro trenta (30) giorni dalla data in cui il parere è pervenuto alla stessa.

4. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Quartiere di esprimere il proprio parere e/o effettuare proposte pianificatorie in forma scritta anche su altri temi e indipendentemente da una specifica richiesta dell'Amministrazione comunale. In questi casi l'Amministrazione è tenuta a dare risposta al Consiglio in forma scritta entro un congruo termine dalla data in cui il parere o la proposta sono pervenuti all'Amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva l'informazione e la funzione consultiva, ai Consigli di Quartiere sono inviati gli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari comunali e possono essere inoltre invitati, con specifica comunicazione e diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni consiliari quando vi siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di uno o più Quartieri.

Art. 5 – Funzioni propositive

1. I Presidenti dei Consigli di Quartiere, o loro delegati appartenenti al Consiglio, hanno facoltà di presentare, a nome del Quartiere e su questioni della comunità che rappresentano, le istanze e le proposte di iniziativa popolare come previste dagli artt. 10 e 12 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare.
2. Per poter essere presentate a nome del Quartiere che rappresentano, le istanze e le proposte di iniziativa popolare devono essere state votate e sottoscritte a maggioranza dei presenti del Direttivo del Consiglio di Quartiere.
3. Per quanto riguarda le istanze presentate con le modalità sopra riportate, i tempi di risposta, a carico degli uffici competenti, dovranno essere trattate prioritariamente rispetto alle istanze depositate da singoli cittadini e comunque entro e non oltre i trenta (30) giorni.

Art. 6 - Ruolo e funzioni dell'Assessore e/o del Consigliere Comunale delegato alla Partecipazione e degli uffici preposti

1. L'Assessore e/o il Consigliere Comunale Delegato alla Partecipazione:
 - a) svolgono un ruolo di coordinamento e raccordo tra i Consigli di Quartiere, l'Amministrazione comunale e gli uffici competenti per le singole materie oggetto delle proposte e delle istanze avanzate;
 - b) entro sessanta giorni dall'insediamento dei nuovi Direttivi convocano una riunione formativa finalizzata ad illustrare gli strumenti tecnico-amministrativi a disposizione dei Consigli di Quartiere;
 - c) relazionano con cadenza annuale al Consiglio Comunale sul livello di partecipazione riscontrato e sull'attività dei Consigli di Quartiere, sulla base di una relazione stilata dalla Consulta dei Presidenti;
 - d) vigilano sul rispetto degli iter e delle tempistiche indicate all'art.4 del presente Regolamento.
2. Gli uffici e servizi comunali interessati da una istanza o una proposta del Consiglio di Quartiere inerenti i punti di cui all'art. 4 comma 1 sono tenuti a trasmettere senza ritardo detta istanza o proposta all'Assessore e/o al Consigliere Delegato.
3. Gli uffici e servizi comunali interessati dalle segnalazioni che non rientrano nella casistica prevista all'art. 4 provvedono autonomamente ad evaderle nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento;
4. È facoltà del Consiglio di Quartiere di informare l'Assessore e/o il Consigliere Delegato del mancato rispetto degli iter e dei tempi previsti dal presente Regolamento.

Art. 7 – Statuto dei Consigli di Quartiere

1. Ogni Consiglio di Quartiere dovrà dotarsi di un proprio statuto che disciplini – nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale, del presente regolamento e di ogni altra fonte normativa sovraordinata – le proprie funzioni e la propria organizzazione.
2. Al fine del riconoscimento da parte del Comune della funzione svolta dall'Associazione nel Quartiere, di rappresentanza della comunità residente, lo Statuto di cui al comma 1 deve prevedere il riconoscimento e il rispetto del presente Regolamento e la relativa disciplina riferita all'elezione degli organi associativi.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri delle violazioni degli statuti dei Consigli di Quartiere alle norme di rango superiore richiamate nel comma 1, indicherà ai Consigli di Quartiere le modifiche ritenute necessarie per ricondurre il testo statutario a legittimità.

Titolo II Organizzazione dei Consigli di Quartiere

Art. 8 - Struttura e organi

1. Fanno parte del Quartiere i residenti e coloro che nel Quartiere svolgono la propria attività.
2. Salvo l'autonomia statutaria e organizzativa, gli organi del Consiglio di Quartiere riconosciuti dal Comune sono:
 - a) il Direttivo;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Vice-presidente;
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) L'Assemblea degli associati.
3. I Consigli di Quartiere hanno sede, ove possibile, nel Centro Civico. L'Amministrazione comunale garantisce la disponibilità di spazi come sede per le riunioni e le attività del Consiglio di Quartiere. In alternativa, garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la copertura dei costi che i Consigli di Quartiere sostengono per l'uso di spazi presso altri soggetti, quali oratori, associazioni, e per le spese di funzionamento (utenze, cancelleria, telefoniche, altro) preventivamente concordate.
4. I Consigli di Quartiere e i loro organi durano in carica 5 anni e comunque fino al rinnovo.

Art. 9 – Incontro pubblico di Quartiere

1. Gli Incontri pubblici di Quartiere, aperti ai residenti e a coloro che nel Quartiere svolgono la propria attività, sono convocati dal Presidente almeno una volta l'anno in concomitanza con la presentazione del Piano delle Opere annuale e pluriennale, che abbiano incidenza sul territorio del Quartiere al fine di raccogliere le osservazioni e condividere con la cittadinanza le priorità scelte nella richiesta di parere avanzata dall'Amministrazione.
La convocazione dell'Incontro è resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche e in ogni altra forma ritenuta opportuna.
2. Su richiesta scritta riportante l'argomento da trattare e firmata da almeno trenta (30) cittadini residenti, il Presidente è tenuto a convocare in tempo congruo un Incontro pubblico di Quartiere dedicato, all'argomento con la possibilità di estendere i punti all'ordine del giorno a varie ed eventuali argomentazioni.
3. La convocazione dell'Incontro pubblico ha lo scopo di informare i partecipanti sull'attività del

Consiglio di Quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di Quartiere, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il Quartiere.

Art. 10 – Il Direttivo del Consiglio di Quartiere

1. Il Direttivo del Consiglio di Quartiere è formato da almeno 5 consiglieri, compreso il Presidente.
2. Il Direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
3. Il Direttivo, tenendo conto del risultato elettorale, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere nella seduta di insediamento.
4. La riunione del Direttivo è convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri. Della convocazione deve essere tempestivamente informato il Comune.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-presidente.
6. Le sedute del Direttivo sono pubbliche e vanno verbalizzate per iscritto dal Segretario. Copia del verbale va trasmessa al Comune. I verbali sono pubblici.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Direttivo del Consiglio di Quartiere tra i propri componenti a maggioranza assoluta. Se, dopo due votazioni, nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Consiglio di Quartiere;
 - b) convoca e presiede il Direttivo e l'Incontro pubblico di Quartiere;
 - c) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, nonché con i Presidenti degli altri Consigli di Quartiere;
 - d) attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.
3. Il Presidente è coadiuvato dal Vice-presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.
4. Il Presidente può ricoprire tale carica per massimo due mandati consecutivi.
5. Il Presidente è affiancato dai Componenti del Direttivo che partecipano attivamente alla vita del Consiglio di Quartiere.

Art. 12 – Consulta dei Presidenti dei Consigli di Quartiere

1. La Consulta dei Presidenti è composta da tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere.

2. La Consulta:

- a) redige documenti comuni da trasmettere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
- b) richiede incontri al Sindaco, alla Giunta e ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse di tutti i Quartieri;
- c) stabilisce, in accordo con il Sindaco, la data, gli orari e le modalità di svolgimento delle elezioni.

3. La Consulta può essere convocata dal Sindaco o da suo delegato per esaminare materie di interesse generale e per confrontarsi su esperienze e iniziative intraprese dai diversi Consigli.

Titolo III - Sistema elettorale

Art. 13 – Elezioni del Consiglio di Quartiere

1. Sono elettori/elettrici ed eleggibili nel Direttivo del Consiglio di Quartiere coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, siano residenti e iscritti alle liste elettorali del Quartiere.
2. Sono eleggibili, altresì, gli elettori scledensi che nel Quartiere svolgono la propria attività.
3. E' possibile candidarsi in un solo Quartiere.
4. La raccolta delle candidature è svolta dal Consiglio di Quartiere
5. L'organizzazione delle elezioni spetta al Consiglio di Quartiere uscente.
6. Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato viene disposta la data delle nuove elezioni dei Direttivi. Le elezioni devono svolgersi nella stessa domenica con i medesimi orari e modalità per tutti i Quartieri, a distanza di almeno novanta giorni da consultazioni elettorali di carattere amministrativo locali.
7. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività del Direttivo.
8. I Consigli di Quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica, composta dal numero minimo di candidati previsto dallo Statuto del Consiglio di Quartiere, in ordine alfabetico per ogni Quartiere, con preferenza unica.
9. Risultano eletti al Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
10. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.
11. Ai consiglieri di quartiere si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali. La carica di consigliere di quartiere è incompatibile con quella di consigliere comunale e assessore.
12. Alla sostituzione di singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa, provvede nella prima seduta utile il Direttivo, secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati risultati non eletti.

13. Nel corso del mandato, in caso di cessazione del Presidente, subentra nella carica il Vice-presidente, e il Direttivo elegge un nuovo Vice-presidente.
14. La data delle elezioni è fissata 120 giorni prima della data stessa. Le candidature sono raccolte dal Consiglio di Quartiere entro quarantacinque giorni prima della data delle elezioni. Nello stesso termine i Consigli di Quartiere uscenti dovranno comunicare al Comune la lista dei candidati. L'Amministrazione comunale provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, conferenze e comunicati stampa, stampa periodica, social network, altro) delle modalità di svolgimento delle elezioni (data, orario, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo, lista dei candidati per Quartiere e quanto altro ritenuto opportuno e/o necessario).
15. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati. Al seggio devono essere presenti tre scrutatori, volontari non candidati, di cui uno con funzioni di Presidente.
16. I Presidenti dei seggi di ogni Quartiere scelgono chi tra loro svolge le funzioni di coordinatore e referente per il Comune durante le elezioni.
17. L'Amministrazione comunale fornirà ai Consigli di Quartiere uscenti le schede per la votazione con la lista dei candidati in ordine alfabetico e quant'altro necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.
18. Le elezioni sono valide quando alle stesse abbia partecipato almeno il 15% degli aventi diritto.
19. Le elezioni si svolgono con turno unico, nel caso in cui non venga raggiunto il quorum minimo del 15% il Direttivo del Consiglio di Quartiere non viene costituito così come normato dal presente Regolamento. In questo caso, resta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare la gestione di beni e strutture comunali esistenti all'interno del Quartiere ad altri soggetti.
20. Il Comune vigilerà sul rispetto del principio democratico e di trasparenza nello svolgimento delle elezioni.
21. Alle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, a cui possono assistere i candidati e il pubblico. I Presidenti di seggio con funzioni di coordinatori di ciascun Quartiere esaminano i verbali di scrutinio e formulano la graduatoria dei candidati per ciascun Quartiere. Depositano infine le schede elettorali e copia dei verbali presso il Comune per le verifiche di cui al comma successivo.
22. Il giorno successivo a quello della votazione si riuniscono in seduta pubblica presso la sede del Comune: i Presidenti di seggio con funzioni di coordinatori di ciascun Quartiere e due dipendenti del Comune, rispettivamente del Servizio Elettorale e dell'Ufficio Istituti di Partecipazione, che esaminano i verbali di scrutinio e proclamano gli eletti.

Art. 14 – Prima convocazione del Consiglio di Quartiere

1. La prima seduta del Direttivo del Consiglio di Quartiere deve essere convocata dal Consigliere anziano (il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze) entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro i dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Direttivo provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.

Art. 15 – Organizzazione del Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere, per ogni esigenza di carattere organizzativo potrà avvalersi, oltreché dello statuto, di un regolamento interno redatto dal Direttivo non in contrasto con il presente regolamento. Una copia dovrà pervenire al Comune.

Art.16 - Potere di gestione dei servizi ed attività delegate

1. Il Consiglio di Quartiere può proporsi quale responsabile della gestione di servizi e attività di quartiere, tra cui la gestione di spazi pubblici.

2. L'affidamento della gestione dovrà essere formalizzato tramite convenzione, la quale dovrà indicare l'oggetto, il termine di durata, le eventuali forme di consultazione e i reciproci rapporti economici.

Art. 17 – Risorse comunali

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento dei Consigli di Quartiere e l'eventuale gestione dei servizi delegati vengono dal Comune individuate apposite risorse di bilancio.

2. La ripartizione delle risorse sarà commisurata e proporzionata alle attività e alle necessità dei singoli Consigli di Quartiere, avendo cura in ogni caso che non si vengano a determinare disparità di trattamento tra gli stessi.

3. Il Consiglio di Quartiere è tenuto a redigere annualmente il bilancio e a depositarne copia in Comune.

Art.18 – Norma transitoria

1. Le prime elezioni dei Consigli di Quartiere potranno svolgersi entro l'anno 2021 con la seguente disciplina speciale che varrà esclusivamente per la prima elezione. Il Sindaco, sentiti i presidenti delle associazioni di quartiere, sia uscenti che nuove associazioni che si sono rese disponibili a organizzare le elezioni, che alla data di presentazione delle liste previste per le elezioni del 15 novembre 2020 erano dotate di Statuto conforme al regolamento comunale, fissa la data delle elezioni non prima dei 60 e non dopo dei 120 giorni dal giorno dell'indizione stessa. In tale occasione vengono fissati i termini per la presentazione delle liste dei candidati in un lasso di tempo che va dai 15 ai 45 giorni prima della data delle elezioni.